da ARAN-SEGNALAZIONI n.10/2022

CFL159

Orientamenti applicativi. Comparto Funzioni Locali. Quale il corretto trattamento economico del dipendente in stato di malattia durante il periodo di prova?

Come precisato dall'art. 20 "Periodo di prova", comma 5 del CCNL del 21 maggio 2018 "Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova".

In base alla richiamata norma, pertanto, ai fini del calcolo del trattamento economico spettante al dipendente che si sia assentato per malattia durante il periodo di prova, occorre fare riferimento alla disciplina di cui all'art. 36, comma 10, del richiamato CCNL del 21 maggio 2018, come per il restante personale (non in prova), in quanto, fermo restando la previsione del periodo massimo di conservazione del posto ex art, 20 comma 4, non è previsto un meccanismo di riproporzionamento delle modalità di calcolo della retribuzione durante detto periodo di comporto.

Si precisa, inoltre, che la disciplina contrattuale che regola il generale sistema di computo, sia con riferimento alla verifica del rispetto del periodo massimo di conservazione del posto che della determinazione del trattamento economico da corrispondere al dipendente in occasione di ogni periodo morboso, trova applicazione nei confronti di tutto in personale in servizio, ed evidentemente, anche di coloro che siano stati assunti da meno di un triennio.

ASAN62a

Orientamenti applicativi. Area Sanità La disposizione di cui all'art. 110, comma del CCNL Area Sanità 2016/2018 è applicabile anche ai dirigenti con rapporto di lavoro a tempo definito?

Si ritiene che l'art. 110, comma 9, del CCNL del 19.12.2019 dell'Area della Sanità, il quale dispone che "La titolarità di un incarico dirigenziale di natura gestionale è incompatibile con il rapporto di lavoro a impegno orario ridotto.", non sia suscettibile di applicazione analogica ai rapporti di lavoro a tempo definito che sono mantenuti ad esaurimento anche dall'art. 86, comma 1, (Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro ad esaurimento) dello stesso CCNL e che, come ivi specificato, non sono rapporti di lavoro a regime esclusivo.

A tal proposito e più in generale, si segnala che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett.a) (Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa) del medesimo CCNL, in caso di passaggio al rapporto non esclusivo non vi è preclusione "...al conferimento di direzione di strutture semplici e complesse fermo restando quanto eventualmente previsto dalle discipline legislative regionali in merito ai criteri per il conferimento dei predetti incarichi di direzione di struttura;".

CSAN92

Orientamenti applicativi. Area Sanità

Ai fini del conferimento degli incarichi di organizzazione al personale inquadrato nella categoria D, con esperienza professionale di almeno 5 anni, può essere riconosciuto come servizio prestato lo svolgimento di mansioni in profili professionale diversi seppure sempre in categoria D?

L'art. 17, comma 5, del CCNL del 21.5.2018, richiedendo, ai fini del conferimento degli incarichi di organizzazione o professionali, per i ruoli amministrativo, tecnico e professionale, "..il possesso di almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo di appartenenza e in categoria D..." (ivi incluso il livello economico DS), nell'interpretazione letterale non consente il riconoscimento anche dei periodi di servizio prestati "in profili professionali diversi, sempre in categoria D" seppure "nello svolgimento di mansioni che possono essere svolte da entrambi i profili professionali".

CSAN93

Orientamenti applicativi. Area Sanità. Ai fini dell'erogazione dell'indennità per il servizio prestato, iniziato in giornata festiva e terminato in giornata non festiva, come deve essere correttamente applicato l'art. 86, comma 13 del CCNL comparto sanità 2016/2018?

Si ritiene che preliminarmente vada verificata l'effettiva durata del servizio, che può presentare i seguenti casi:

- a) Durata inferiore alle 2 ore: nessuna indennità;
- b) Durata compresa fra 2 ore e fino alla metà dell'orario del turno: € 8.91;
- c) Durata superiore alla metà dell'orario del turno: € 17.82.

In tutti i casi, il giorno cui far riferimento per il calcolo della durata ai fini del riconoscimento dell'indennità è il giorno festivo. Conseguentemente in caso di turno di lavoro che inizia in giorno festivo, con un minimo di due ore di lavoro svolte in tale giorno, che termina nel successivo giorno non festivo ricomprendendo l'orario del turno "notturno festivo" va riconosciuta - comunque - una sola indennità festiva che potrà essere la seguente, analizzando la parte dell'orario di turno svolta fino alle h. 24 della giornata festiva (con un minimo di 2 ore):

- indennità di turno festivo pari a € 8,91 se le prestazioni fornite, sino a quell'ora, sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario del turno;
- indennità di turno festivo pari a € 17,28 se le prestazioni fornite, sino a quell'ora, sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno.

A tale indennità giornaliera si aggiunge la maggiorazione di € 2,74 per ogni ora del turno svolta in orario notturno (22-6) sia nel giorno festivo sia nel successivo giorno non festivo in applicazione del comma 12 dello stesso articolo 86.

<u>UNA GUIDA CON TUTTE LE TUTELE PER I GENITORI IN CAMICE</u> da Enpam Previdenza n.9 - 20 maggio 2022 a cura di Antioco Fois

Un'ampia guida alle tutele per neogenitori medici e odontoiatri, a partire da quelle garantite dall'Enpam, è disponibile nell'ultima edizione della pubblicazione 'Lavoratrice Madre Medico'. Il volume, giunto alla sua sedicesima edizione, contiene gli aggiornamenti di vari provvedimenti in materia di tutela delle genitorialità. Tra gli approfondimenti da segnalare, quello dedicato all'assegno unico e universale per i figli a carico, contenuto in una sezione del capitolo 14, che si intitola 'Diritti connessi al trattamento economico e altri diritti'. Il dossier, aggiornato al 31 marzo 2022, può essere consultato sul sito dell'Enpam a questa pagina. Per informazioni e per richiedere una chiavette Usb con l'edizione digitale del volume è possibile contattare la segreteria della Direzione generale della Fondazione Enpam al numero 06.48294690 oppure alla email direzione@enpam.it.

<u>MEDICINA GENERALE, ANNI PER INVERTIRE LA ROTTA</u> da Enpam Previdenza n. 9 - 20 maggio 2022 - Lettera al Presidente

La medicina di base fulcro della sanità è stata bistrattata. Molti colleghi non vogliono fare il medico di base, gli stipendi sono i più bassi d'Europa.

Sono un medico di medicina generale. Ho 64 anni e sono laureato dal 1983. Qui in Veneto mancano medici di base. Fra due mesi altri due colleghi di 70 anni vanno in pensione e l'Asl non sa che pesci prendere. I pazienti senza medici continuano a bussare alle nostre porte anche da paesi limitrofi. Ora ho aumentato il massimale, da ieri sono a 1800 pazienti, ma le cose sono peggiorate. La situazione è grave e i nostri politici dormono e hanno dormito nonostante avessimo continuato a dirlo. Fate qualcosa fatevi sentire. Non tacete. **P.L.G., Verona**

Gentile Collega,

la tua è la lettera dolente di chi assiste sconfortato alla resa dei conti. Quella, voluta e annunciata, di un sistema che ha deliberatamente disinvestito sulla medicina generale, vera chiave di volta di ogni servizio sanitario pubblico efficiente, per dedicare risorse ad altri settori dando nel contempo spazio al privato. Si

è volutamente abbandonato ciò che costa poco e rende molto in tema di salute pubblica, come universalmente noto, favorendo di fatto uno smantellamento programmato.

Ora si tenta di minare il rapporto di fiducia tra persona e medico di scelta. Si è postulato che un medico che non risponde all'amministratore di turno, ma al suo assistito, è inaffidabile. Oggi si sponsorizza la fiducia elettiva nella medicina di comunità, chiunque capiti. Per la difesa della salute si è puntato sul difensore d'ufficio! Si è giocato sull'inversione causa-effetto, definendo sgangherata la rete della medicina di famiglia, e passacarte scansafatiche i suoi attori, dopo averla dequalificata per anni.

Ma la gente sa la verità, in barba alla "disinformazia" dei suoi governanti politici o all'ipertrofia dei suoi decisori sanitari, opportunamente appoggiata dalla stampa amica.

Non ha bisogno, la gente, del riscontro di un immutato consenso dell'indagine di Piepoli o De Rita, per capire di chi potersi fidare.

Il problema è che ora la fontana della medicina di famiglia si è spenta, dalla pletora si è passati alla penuria selettiva, oggi un neolaureato in medicina studia per specializzarsi, non è più considerato come medico fatto e finito pronto al lavoro.

Non parliamo poi dell'Accademia, di come prepara i futuri medici di medicina generale e di come li (dis)incentiva a questa professione.

Per aprire uno studio professionale realmente all'altezza dei tempi e della tecnica, facendosi carico di tutte le spese indispensabili, oggi, la quota capitaria assegnata è di cinquanta euro l'anno ad assistito. Chiedetevi se il vostro parrucchiere di fiducia l'accetterebbe per servirvi tutto l'anno. Ci vorranno anni per uscirne.

Alberto Oliveti Presidente Fondazione Enpam

ACCORDO DI PARTENARIATO PUBBLICO TRA REGIONE LAZIO, INPS E ROMA CAPITALE PER NUOVE RESIDENZE UNIVERSITARIE A OSTIA Comunicato stampa - Roma, 20 maggio 2022

In arrivo nuove residenze universitarie grazie ad un protocollo d'intesa tra Inps, Regione Lazio e Roma Capitale. L'accordo prevede la realizzazione di un partenariato pubblico per la riqualificazione e l'utilizzo di immobili pubblici di proprietà dell'Ente di previdenza da destinare a residenzialità universitaria. Il progetto - al quale hanno lavorato in maniera congiunta l'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Startup e Innovazione Paolo Orneli, l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia e la direzione centrale Credito, Welfare e Strutture Sociali dell'Inps - riguarda in particolare due immobili a Ostia, di proprietà del Fondo Assistenza Magistrale ex Enam gestito dall'Inps, nei quali verranno ricavate circa 90 stanze adibite a studentato universitario per un totale di 150 posti letto, con una parte riservata ai figli degli iscritti al Fondo Assistenza Magistrale ex Enam. L'Inps ha già avviato il cantiere per la ristrutturazione e la manutenzione dello stabile in via Lungomare Paolo Toscanelli 200, mentre DiSCo - l'ente regionale per il Diritto allo Studio e alla promozione della Conoscenza - provvederà all'acquisto degli arredi e riqualificherà interamente il secondo stabile in Largo delle Sirene 5. In base al protocollo d'intesa, entrambi gli stabili saranno gestiti da DiSCo per 25 anni. "L'iniziativa si inserisce all'interno di un'operazione voluta dalla Regione e iniziata tre anni fa con la nascita del corso di studi di Ingegneria per le tecnologie del Mare di Roma Tre, e che prosegue oggi con la realizzazione di nuove residenze universitarie. Questo farà di Ostia un polo di eccellenza nel campo dell'alta formazione unico in Italia, valorizzando socialmente e culturalmente un territorio di grandissime potenzialità. Un altro importante segnale che vogliamo mandare al mondo dell'università e a tutti i giovani che scelgono la nostra regione per cementare conoscenze e creare le basi del loro futuro lavorativo", così il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Si aggiunge oggi un importante tassello nel piano di valorizzazione a fini sociali degli immobili dell'Inps, che in questi anni stiamo portando avanti in un contesto di grande collaborazione con altre istituzioni e diversi enti locali" ha dichiarato il Presidente dell'Inps Pasquale Tridico. "Insieme alle operazioni di cessione degli immobili, infatti, cerchiamo di creare un circuito virtuoso per operazioni destinate a scopi sociali, e con questa significativa 2 collaborazione con la Regione e il Comune di Roma contribuiamo alle strategie del paese per lo sviluppo di alte competenze e la valorizzazione delle strutture nel territorio". "Questo accordo di collaborazione tra Istituzioni ci consente di compiere un altro passo importante verso la città che vogliamo: una Roma sempre più Capitale del sapere, una città capace di offrire opportunità, luoghi e servizi ai giovani e che rafforza il diritto allo studio. Inoltre, riqualificare questi immobili a Ostia per realizzare nuove residenze universitarie è un deciso messaggio di attenzione, di stimolo e rilancio dell'affaccio sul mare della nostra città, per continuare a valorizzare la vocazione legata all'alta formazione di questo territorio, che ha grandi potenzialità sulle quali continueremo a investire con decisione", ha dichiarato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

COME MEDICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MI È STATO NEGATO IL CONGEDO DI PATERNITÀ. RISPETTO AGLI ALTRI STATI EUROPEI SIAMO

PENALIZZATI? da Panorama Sanità di maggio - pag.77 a cura di Ludovico Baresi

Deve farsi valere, anche Federspev sottolinea di fare attenzione a non confondere il congedo di paternità con il congedo parentale in quanto, di quest'ultimo, ci sono stati ampliamenti normativi, anche in Italia, come negli altri Stati europei [continua]

ALLEGATI A PARTE - Articolo su Panorama Sanità pag.77 (documento 113)

Comunicato stampa FEDER.S.P.eV.



"VERSO UN NUOVO WELFARE" COMBATTERE LE DISUGUALIANZE E TUTELARE LE PENSIONI DI GIOVANI E MENO GIOVANI

57° CONGRESSO NAZIONALE FEDER.S.P.e V.

(Federazione Nazionale Sanitari Pensionati e Vedove) 15-19 giugno 2022 - dalle 9 alle 18 Hotel Leon d'Oro - Viale del Piave, 5 – Verona

Roma, 17 maggio 2022 - "Si terrà a Verona il 57° congresso nazionale FEDER.S.P.e V 2022 dal 15 al 19 giugno 2022", dice il prof. Michele Poerio, Presidente FEDER.S.P.e V. (Federazione nazionale sanitari Pensionati e vedove)"In particolare il 17 giugno si terrà una tavola rotonda co-progettata dalla FEDER.S.P.EV., in collaborazione con Confedir, in quanto ambedue le realtà ritengono che la drammatica emergenza scatenata dalla pandemia da Covid-19 e dal conflitto in atto stia avendo pesanti conseguenze economiche, i disagi e le disparità sociali siano aumentate, abbiano rivelato anche la forza e la debolezza del sistema sanitario italiano, pertanto si vuole stimolare un confronto concreto di creare un nuovo sistema di welfare decisivo per la riprese del nostro Paese. Ricorderemo molti dei nostri associati pensionati che erano tornati al lavoro durante la pandemia e che hanno sacrificato la loro vita. Abbiamo istituito un fondo per le loro famiglie. FEDER.S.P.e V. (Federazione Nazionale Sanitari Pensionati e Vedove) infatti è l'unica associazione sindacale che non si occupa solo di titolari di pensione, ma si fa carico nel concreto, istituzionalmente, anche dei problemi delle loro vedove, che entrano a far parte in prima persona degli Organi Direttivi dell'Associazione stessa. Inoltre discuteremo con esperti europei e rappresentanti delle istituzioni della necessità di un nuovo welfare e di come tutelare le pensioni sia di giovani che di meno giovani". Ci sono progetti aperti FEDER.S.P.eV. anche per la tutela della salute come il progetto per le prevenzione della maculopatia e difatti al Congresso saranno effettuati degli esami OCT gratuiti ai partecipanti, è una iniziativa realizzata in collaborazione con GOAL, Società scientifica nazionale degli oculisti ambulatoriali territoriali. "Presenteremo dati nuovi sul welfare in Italia e in Europa e proposte ai politici presenti," dicono il prof. Michele Poerio, che è anche segretario generale di Confedir e il prof. Marco Perelli Ercolini, vicepresidente di FEDER.S.P.e V, "Inoltre ribadiremo al congresso che proseguiamo la lotta per la difesa del congedo obbligatorio di paternità nel settore pubblico che in Italia, contrariamente alla normativa europea, è penalizzato iniquamente e se l'Italia non si allineerà entro giugno 2022 con la direttiva europea 2019/1158 UE, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, sarà multata. Parleremo anche del regolamento europeo dei PEPP Pan-European Personal Pension Products" così detti Pepp (Prodotto pensionistico individuale paneuropeo".

Di recente la sottosegretaria al welfare, Tiziana Nisini, rispondendo ad una interrogazione parlamentare in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati aveva assicurato che la misura confluirà nello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva. L'articolo 2, comma 1, lettera e) del Testo Unico dovrebbe stabilire che «per lavoratrice o lavoratore», salvo che sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché ai soci lavoratori di cooperative».

"L'unione fa la forza e noi," **sottolinea il prof. Michele Poerio, presidente FEDER.S.P.e V**, proseguiremo a fare sentire la nostra voce e a fare incontri e audizioni con il Governo per ribadire pure l'attenzione sul tema della fiscalizzazione nella pensione di reversibilità che incide con aliquota marginale censurata dalla Corte dei Conti ed evidenziata nella programmazione di riforma fiscale e che è, in Italia, penalizzata ingiustamente".

Molti i punti aperti, che saranno trattati al Congresso nazionale FEDER.S.P.e V 2022 tra cui: come salvare il sistema sanitario nazionale; come ridare ai medici, agli specializzandi e agli operatori sanitari un ruolo adeguato e ben retribuito; come fare fronte alla carenza di medici di base e soprattutto di ospedalieri dipendenti; come impostare ed informare i cittadini sulle case di comunità e quali sono gli interventi territoriali nazionali prioritari per la salute; i dati sui progetti europei per gli over 65, le best practices europee sulla tutela delle pensioni. "Noi abbiamo diversi progetti per una ritrovata sinergia territoriale e siamo in linea con le indicazioni della Commissione europea sul tema dei corretti stili di vita con le nostre iniziative. Siamo inoltre testimoni di vicinanza, di solidarietà umana," dice il prof. Michele Poerio, ...Il cinismo degradante contro gli anziani, che abbiamo subito durante la pandemia ci ha ricompattato: noi pensionati siamo uno dei maggiori contribuenti del welfare, le nostre pensioni sono a supporto di figli e nipoti sottoccupati soprattutto in questo periodo di crisi, dati alla mano valiamo oltre 10 miliardi annui a supporto della collettività, non meritiamo pertanto di essere continuamente vessati con tasse inique. La perequazione negli ultimi 14 anni è stata penalizzata per ben 11 anni ed è eccessiva, abbiamo perso troppo valore di acquisto; occorre che si ribadisca al Governo quanto sia necessario separare assistenza e previdenza e come sia stato sbagliato non avere utilizzato per pura ideologia miope a suo tempo, anche i fondi del Mes per la Sanità". FEDER.S.P.e V al congresso nazionale 2022 presenterà e discuterà innovative proposte per una nuova idea di Comunità Sanitaria all'insegna della giustizia sociale; illustrerà anche i progetti di volontariato realizzati dai loro soci e socie e i dati testimoniano un sempre maggiore impegno dell'associazione nei tavoli di dialogo con il Governo sui bisogni degli over 65.

La FEDER.S.P.e V è attiva anche a livello europeo, guarda con interesse a progetti europei del programma Easi, del programma comunitario EU4Health. "I nostri associati una volta vaccinati," dice il prof. Michele Poerio, ...hanno vaccinato a loro volta molti altri cittadini, al servizio del Sistema Sanitario Nazionale. Il nostro ruolo è stato fondamentale quindi anche durante la pandemia. Siamo interessati a fare progetti pure europei in rete con altre realtà nazionali ed europee per progetti di prevenzione, di volontariato, di monitoraggio nel settore della salute e per dare supporto agli over 65 nella trasformazione digitale nazionale ed europea con corsi, iniziative di sensibilizzazione e progetti intergenerazionali con i giovani, che sono la linfa vitale della nostra Italia e a giovani talenti, durante il congresso 2022, daremo anche delle borse di studio".

UFFICIO STAMPA FEDER.S.P.e V- ECPARTNERS tel. 3389282504 – email: agency@ecpartners.it ALLEGATI A PARTE - Federspev Programma del Congresso (documento 114)

RINNOVO CONTRATTUALE PER I DIPENDENTI PUBBLICI DEL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI da NewsLetter OMCeOMI n.23/2022

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Funzioni Centrali - Triennio 2019/2021, si segnala che in data 9 maggio u.s., l'A.Ra.N. e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative del Comparto Funzioni Centrali hanno sottoscritto il rinnovo contrattuale per i dipendenti pubblici del suddetto comparto. L'iter formale terminerà con la firma del Presidente della Repubblica alla quale seguirà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

ALLEGATI A PARTE - CCNL Comp.Funz.Centrali (documento 115)

<u>INPS - PRESTAZIONI NON PENSIONISTICHE: L'ASSEGNO PER CONGEDO MATRIMONIALE</u> da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 2147 del 22 maggio 2022, specifica i requisiti per accedere all'Assegno per congedo matrimoniale, le modalità di presentazione della domanda e le funzionalità presenti nella procedura.

Il <u>Punto di accesso alle prestazioni non pensionistiche</u> è una piattaforma unificata per l'acquisizione delle **domande online di prestazioni non pensionistiche**, realizzata nell'ambito dei progetti finanziati dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La piattaforma consente la gestione integrata delle domande da parte degli operatori di sede e, dal 23 maggio, presenta anche la prestazione previdenziale denominata "Assegno congedo matrimoniale a pagamento diretto dell'INPS".

L'Assegno, il cui importo è pari a sette giorni di retribuzione (otto giorni per i marittimi), può essere chiesto all'Istituto tramite il servizio online accedibile da: "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Assegno congedo matrimoniale" entro un anno dalla data del matrimonio/unione civile.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 2147 del 22.05.2022 (documento 116)

VEDI ANCHE:

ASSEGNO CONGEDO MATRIMONIALE- DOMANDE ONLINE SEMPLIFICATE

in PensioniOggi a cura di Stefano Paterna

https://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/assegno-congedo-matrimoniale-domande-online-semplificate

PENSIONI, CUMULO CONTRIBUTIVO CON MENO APPEAL PER IL PERSONALE MILITARE da PensioniOggi a cura di Franco Rossini

Per il personale che cessa dal servizio al raggiungimento dell'età limite ordinamentale l'istituto non consente di valorizzare in pensione anche la quota maturata nell'assicurazione generale obbligatoria. La quale potrà essere conseguita tramite una domanda di pensione supplementare.

Ho diversi contributi da apprendista artigiano, poi da artigiano titolare ed infine dal 2001 ad oggi appartenente alla polizia di stato, ad ottobre del 2021 ho compiuto 60 anni ed adesso sto ancora in servizio fino al 31 ottobre 2022 per aspettativa di vita, e dopo fino ad ottobre 2022 per finestra mobile. Vorrei sapere che opzioni ho per andare in pensione e se faccio il cumulo contributivo non oneroso con quale sistema pensionistico rientro.

I lavoratori appartenenti al settore difesa, sicurezza e soccorso pubblico mantengono requisiti di pensionamento diversi rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti [continua]

LEGGI IN

https://www.pensionioggi.it/esperto-risponde/previdenza/pensioni-cumulo-contributivo-con-meno-appeal-per-il-personale-militare

MOD. 730 PRECOMPILATO AL VIA, FISSATI REGOLE DI ACCESSO E CALENDARIO da

Edotto a cura di Roberta Moscioni

Anche quest'anno è partita la stagione dichiarativa del **730 precompilato**, con alcune novità: i controlli saranno ridotti e saranno effettuabili solo sui documenti che determinano variazioni rispetto ai dati presenti nel modello ed in possesso dell'Amministrazione finanziaria. Si ricorda che, a regime, la data per la messa a disposizione dei modelli precompilati è il 30 aprile, ma quest'anno il termine è stato prorogato al 23 maggio in seguito alle modifiche delle scadenze degli invii delle comunicazioni delle cessioni dei bonus edilizi, dati che entrano nella "precompilazione".

Modello 730 precompliato, calendario

Dal 23 maggio 2022, dunque, i contribuenti e i soggetti delegati potranno visualizzare, nell'apposita area autenticata dell'Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni precompilate e l'elenco delle informazioni disponibili relative ai redditi, agli oneri detraibili e deducibili, ai versamenti, agli acconti o ai crediti d'imposta presenti in Anagrafe tributaria o comunicate dai soggetti obbligati. Pertanto, sarà possibile verificare tutti i dati che l'Agenzia delle Entrate ha caricato nelle dichiarazioni.

I contribuenti possono accedere alla dichiarazione precompilata utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:

- il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
- la Carta di identità elettronica (CIE);
- la Carta Nazionale dei Servizi (CNS
- il PIN dispositivo rilasciato dall'INPS (solo per i cittadini residenti all'estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano).

Il passo successivo prevede che il contribuente, dopo aver effettuato l'accesso di cui sopra, possa inviare telematicamente la dichiarazione accettata o modificata o integrata direttamente all'Agenzia delle entrate a partire dal 31 maggio

L'Agenzia delle Entrate fornisce, entro cinque giorni dalla presentazione della dichiarazione, una ricevuta identificata dallo stesso numero di protocollo telematico, rilasciato dall'Agenzia stessa, del file di presentazione contenente:

- la data di presentazione della dichiarazione;
- il riepilogo dei principali dati contabili.

Si ricorda, infine, che resta ferma la possibilità di non avvalersi della dichiarazione precompilata e ricorrere quindi ai canali tradizionali di compilazione e presentazione.

Tra le altre date in agenda da ricordare, le seguenti:

Entro il 20 giugno: il contribuente può procedere per una sola volta all'annullamento del modello 730.

Entro il 30 giugno: per i contribuenti senza sostituto d'imposta o con modello Redditi scade il termine per versare il saldo o il primo acconto.

Entro il 22 agosto: per i contribuenti senza sostituto d'imposta o con modello Redditi scade il termine per versare il saldo o il primo acconto, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse.

Entro il 30 settembre: ultimo giorno per presentare il modello 730 precompilato all'Agenzia delle Entrate; entro la stessa data il contribuente deve scegliere la destinazione del 5 per mille e dell'8 per mille.

<u>PENSIONI, AGGIORNATI I COEFFICIENTI PER RIVALUTARE LE RETRIBUZIONI NEL</u>

2022 da PensioniOggi a cura di Bernardo Diaz

Coefficienti Istat per la rivalutazione delle retribuzioni (Per pensioni aventi decorrenza nel 2022)								
Anno	Quota A	Quota B	Anno	Quota A	Quota B	Anno	Quota A	Quota B
2022	1	1	2003	1,2749	1,5046	1984	2,9371	3,8649
2021	1	1	2002	1,3064	1,5547	1983	3,2621	4,305
2020	1,019	1,0292	2001	1,3388	1,6059	1982	3,7181	4,9862
2019	1,019	1,0394	2000	1,3743	1,6626	1981	4,3113	5,8428
2018	1,0241	1,0547	1999	1,41	1,7193	1980	5,1034	6,985
2017	1,0354	1,0765	1998	1,4319	1,7608	1979	6,0308	8,522
2016	1,0467	1,0989	1997	1,4571	1,807	1978	6,9504	9,9326
2015	1,0467	1,1093	1996	1,4789	1,8532	1977	7,8266	11,2471
2014	1,0467	1,1198	1995	1,5464	1,9408	1976	9,2138	13,375
2013	1,0488	1,1324	1994	1,6458	2,061	1975	10,7512	15,6922
2012	1,0604	1,1558	1993	1,716	2,159	1974	12,5481	18,5122
2011	1,0928	1,2016	1992	1,7891	2,2672	1973	14,7097	22,2622
2010	1,1221	1,2453	1991	1,8732	2,4084	1972	16,4769	24,7367
2009	1,14	1,276	1990	2,0179	2,5824	1971	17,5557	26,302
2008	1,1483	1,297	1989	2,1626	2,7609	1970	18,4535	27,8012
2007	1,185	1,3508	1988	2,3029	2,9657	1969	19,3803	29,4083
2006	1,2059	1,3861	1987	2,4257	3,136	1968	20,0289	30,4328
2005	1,2299	1,426	1986	2,558	3,3053	1967	20,3563	31,0222
2004	1,2508	1.4628	1985	2.7087	3.5329	1966	20.7963	31.8481

PensioniOggi.it

Nella prima colonna sono indicati i coeffidenti di rivalutazione delle retribuzioni da utilizzare per il calcolo della quota di pensione riferita alla contribuzione versata a tutto il 31/12/1992 (quota A). Nella seconda colonna sono riportati i coefficienti da utilizzare per il calcolo della quota di pensione maturata sulla base della contribuzione successiva al 1° gennaio 1993 (quota B). Si ricorda che dalla rivalutazione sono escluse le retribuzioni dell'anno di decorrenza della pensione e di quello precedente.

Recepito dall'Inps l'aumento dell'1,9% all'inflazione. E' quindi possibile calcolare con esattezza una pensione con decorrenza 2022. I coefficienti servono per rivalutare le retribuzioni per la determinazione della base annua pensionabile delle anzianità anteriori al 31.12.1995 (31.12.2011 per chi ha 18 anni di contribuzione al 31.12.1995).

CONTINUA IN

Pensioni, Aggiornati i coefficienti per rivalutare le retribuzioni nel 2022 (pensionioggi.it)

OSSERVATORIO SU REDDITO E PENSIONE DI CITTADINANZA Comunicato stampa Inps - 24 maggio 2022

Ad aprile 1,19 milioni nuclei beneficiari, per 2,65 milioni di persone, con un importo medio di 561 euro 1,52 milioni i nuclei beneficiari nel primo quadrimestre 2022, con 3,36 milioni di persone coinvolte.

Nel mese di aprile 2022, i nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza (RdC) e Pensione di Cittadinanza (PdC) sono stati 1,19 milioni in totale (quasi 1,09 milioni RdC e 103mila PdC), con 2,65 milioni di persone coinvolte (2,53 milioni RdC e quasi 118mila PdC) e un importo medio erogato a livello nazionale di 561 euro (588 euro per il RdC e 270 euro per la PdC).

L'importo medio varia sensibilmente con il numero dei componenti il nucleo familiare, e va da un minimo di 458 euro per i nuclei costituiti da una sola persona a un massimo di 741 euro per le famiglie con cinque componenti.

La platea dei percettori di reddito di cittadinanza e di pensione di cittadinanza è composta da 2,31 milioni di cittadini italiani, 238mila cittadini extra comunitari con permesso di soggiorno UE e quasi 90mila cittadini europei.

Per i nuclei con presenza di minori (oltre 392mila, con 1,44 milioni di persone coinvolte), l'importo medio mensile è di 687 euro, e va da un minimo di 589 euro per i nuclei composti da due persone a 745 euro per quelli composti da cinque persone.

I nuclei con presenza di disabili sono quasi 207mila, con oltre 482mila persone coinvolte. L'importo medio è di 492 euro, con un minimo di 379 euro per i nuclei composti da una sola persona a 707 euro per quelli composti da cinque persone.

La distribuzione per aree geografiche relativa vede 450mila beneficiari al Nord, 348mila al Centro e 1,85 milioni nell'area Sud e Isole.

Nel corso del primo quadrimestre, le revoche hanno riguardato quasi 24mila nuclei e le decadenze sono state oltre 158mila.

ONAOSI - BORSE DI STUDIO PER FREQUENTARE I CORSI POSTGRADUATE A YORK, SCADENZA 20 GIUGNO 2022 fonte: sito Onaosi - 16 maggio 2022

La **Fondazione ONAOSI** ha deciso di confermare anche per l'anno accademico 2022-2023 l'opportunità rivolta a tutti i giovani laureati, assistiti e figli di sanitari contribuenti, di svolgere un corso postgraduate di **durata annuale** presso **l'Università inglese di York**.

Scopri l'ampia offerta formativa dell'Università di York e scegli il tuo corso tra quelli attivati per l'anno accademico 2022-2023:

https://www.york.ac.uk/study/postgraduate/courses/all?mode=taught&q=&level=postgraduate

Per presentare la domanda sarà necessario effettuare **l'application online** direttamente sul sito dell'Università di York e impegnarsi a produrre i documenti necessari a soddisfare i requisiti di merito indicati dall'Università britannica per il corso di studi prescelto, fermo restando che in caso di mancata assegnazione della borsa da parte della Fondazione ONAOSI, tale preiscrizione non sarà vincolante.

Per maggiori informazioni consultare l'indirizzo dell'Università di York:

https://www.york.ac.uk/study/international/your-country/italy/

Per informazioni relative al contributo è possibile telefonare allo **075 5869531** oppure scrivere a scuola.formazione@onaosi.it

- Scarica il bando e la modulistica per ASSISTITI
- Scarica il bando e la modulistica per NON ASSISTITI

AGENZIA ENTRATE - 730 PRECOMPILATO Comunicato stampa - 20 maggio 2022

Precompilata 2022, dal 23 maggio online con 1,2 miliardi di dati già "caricati" dal Fisco. Da quest'anno può essere inviata anche da un familiare o da una persona di fiducia. Nel 2021 4,2 milioni di dichiarazioni trasmesse dai cittadini in autonomia.

Precompilata 2022 al via da lunedì 23 maggio, da quando sono disponibili i modelli predisposti dal Fisco, che in base alle informazioni in suo possesso ha già inserito 1 miliardo e 200 milioni di dati. Da martedì 31 maggio sarà possibile inviare la dichiarazione, accettandola così com'è oppure procedendo alle opportune modifiche e integrazioni. I cittadini potranno consultare il proprio modello accedendo nell'area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate con Spid, Carta d'identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. Da quest'anno sarà inoltre possibile affidare a un familiare o un'altra persona di fiducia l'invio della propria

dichiarazione: una novità introdotta per agevolare tutti quei contribuenti che non possono gestire direttamente l'adempimento.

La stagione dichiarativa 2022 si chiuderà il 30 settembre per chi presenta il 730 e il 30 novembre per chi invece utilizza l'applicazione Redditi web. Una nuova guida - pdf, online sul sito istituzionale, e un video, pubblicato sul canale YouTube delle Entrate, illustrano le novità per consultare e inviare la propria dichiarazione.

"La dichiarazione precompilata - afferma il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini - si arricchisce ogni anno di ulteriori dati a conoscenza dell'Agenzia delle Entrate e si conferma un'utile semplificazione: infatti non solo facilita gli adempimenti, ma rappresenta anche una garanzia per il contribuente. Ad esempio, la raccolta automatizzata delle spese detraibili permette di avere consapevolezza delle agevolazioni spettanti, evitando così che alcune opportunità offerte dalla normativa non vengano colte. I numeri dimostrano la crescente familiarità dei cittadini con questo strumento, che fino a pochi anni fa appariva impensabile".

<u>Dati in costante aumento</u> - Dall'avvio della dichiarazione precompilata, sette anni fa, il numero dei contribuenti che hanno effettuato direttamente l'invio dei modelli 730 e Redditi è cresciuto fino a toccare nel 2021 quota 4,2 milioni, il triplo rispetto al 2015 (quando erano stati 1,4 milioni). In costante aumento è anche la percentuale dei 730 inviati senza modifiche, che lo scorso anno si è attestata al 22,3% del totale (nel 2015 era pari al 5,8%). Se invece si considera il numero delle informazioni pre-caricate in dichiarazione dall'Agenzia delle Entrate, si è passati dai circa 160 milioni di dati del 2015 a 1,2 miliardi di quest'anno, dunque con un livello di completezza dei modelli a disposizione dei cittadini sempre maggiore.

1,2 miliardi di dati già inseriti dal Fisco nelle dichiarazioni 2022 - Cresce e supera quest'anno quota 1 miliardo e 200 milioni il monte dei dati pre-inseriti dal Fisco per agevolare l'adempimento da parte dei contribuenti. La maggior parte dei dati è riferita alle spese sanitarie, balzati dai 718 milioni dello scorso anno a oltre 1 miliardo (+40%). Gli incrementi più rilevanti si registrano alla voce "bonifici per ristrutturazioni", con oltre 10 milioni di occorrenze (+36% rispetto al 2021), e "contributi lavoratori domestici", con 3,8 milioni di dati (+14%). Ma la crescita più significativa in assoluto è rappresentata dai dati relativi alle spese scolastiche - 458mila a fronte dei circa 4.600 dello scorso anno - e da quelli sulle erogazioni liberali, quasi triplicati e passati da 550mila a oltre 1 milione e 600mila.

Ok all'invio della dichiarazione da parte di un familiare - Novità del 2022 è la possibilità di affidare la gestione della propria dichiarazione a un familiare. In particolare, sarà possibile conferire una procura al coniuge o a un parente (o affine) entro il quarto grado attraverso un apposito modello, disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia. Il modello potrà essere inviato dal contribuente (rappresentato) direttamente online tramite i servizi telematici, allegando copia della carta d'identità del rappresentante oppure via pec a una qualsiasi direzione provinciale delle Entrate. Nel caso di trasmissione tramite pec di una scansione del documento cartaceo (ad esempio il modello di procura firmato su carta) e nel caso di presentazione presso uno sportello dell'Agenzia sarà necessario allegare copia della carta d'identità di entrambi, rappresentato e rappresentante.

Possibile scegliere anche una persona di fiducia diversa da un familiare - Qualora la persona a cui si intende affidare la gestione della propria dichiarazione non sia il coniuge né un parente entro il quarto grado, sarà comunque possibile conferire la procura presso un ufficio. Una semplificazione ulteriore è poi prevista per le persone impossibilitate a recarsi in Agenzia a causa di patologie: in questo caso la procura può essere presentata direttamente dal rappresentante, insieme a un'attestazione del medico di base del rappresentato. La procura non può essere conferita a titolo professionale; inoltre ogni contribuente può designare un solo rappresentante e ogni persona può essere designata al massimo da tre contribuenti. Le abilitazioni avranno validità fino al 31 dicembre dell'anno in cui sono state rilasciate.

Abilitazione online per gli eredi - Precompilata più semplice anche per gli eredi, che da quest'anno potranno richiedere l'abilitazione necessaria per accedere alla dichiarazione del familiare direttamente online, senza necessità quindi di recarsi in ufficio. Infine, chi presenta la dichiarazione in qualità di genitore, tutore o amministratore di sostegno, potrà trasmettere la richiesta per l'abilitazione, oltre che con le consuete modalità, anche tramite il servizio online "Consegna documenti e istanze", disponibile nell'area riservata del sito internet delle Entrate.



ACCESSO ALLA DICHIARAZIONE 730 PRECOMPILATA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE E DEGLI ALTRI SOGGETTI AUTORIZZATI

- Provvedimento pdf
- Allegato 1 Foglio informativo pdf
- Allegato A Specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle Comunicazioni di richiesta delle Dichiarazioni Precompilate 2022 pdf
- Allegato B- Specifiche tecniche per la fornitura delle Dichiarazioni Precompilate pdf
- Specifiche tecniche zip

AGENZIA ENTRATE - ESTENSIONE AGEVOLAZIONE PER IL RIENTRO IN ITALIA DI DOCENTI E RICERCATORI

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 17/E del 25 maggio 2022, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla possibilità, da parte di **docenti e ricercatori** (di cui all'articolo 44 del <u>D.L. 31 maggio 2010 n. 78</u>), di beneficiare, a determinate condizioni, del **regime agevolativo loro riservato per ulteriori periodi di imposta**. Ciò in considerazione di quanto previsto dall'articolo l'articolo 1, comma 763, della Legge n. 234/2021 (cd. legge di bilancio per l'anno 2022).

LEGGE n.234 / 2021 (legge di bilancio per il 2022) - articolo 1

763. All'<u>articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 28 giugno 2019, n. 58</u>, dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

« 5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno gia' trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto

dall'<u>articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,</u> convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 30 luglio 2010, n. 122</u>, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter del predetto articolo 44, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o e' diventato proprietario di almeno un'unita' immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la

restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unita' immobiliare puo' essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprieta';

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidopreadottivo, e diventa o e' diventato proprietario di almeno un'unita' immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unita' immobiliare puo' essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anchein comproprieta'.

5-quater. Le modalita' di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Circolare 17/E del 25.05.2022 (documento 117)

<u>**OPZIONE DONNA**</u> - note di Valerio Damiani <u>https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/opzione-donna-niente-benefici-di-maternita-per-anticipare-l-uscita</u>

L'opzione donna limita l'applicazione delle regole del sistema contributivo alle sole regole di calcolo. Ciò significa che, nonostante, la prestazione sia determinata con il calcolo contributivo resta giuridicamente di natura mista. In particolare, nei confronti di queste lavoratrici non si applicano gli "abbuoni" previsti per le lavoratrici madri dall'articolo 1, comma 40 della legge 335/1995 che riconoscono periodi di accredito figurativo in caso di assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età, nè la maggiorazione del 50% del periodo di lavoro svolto nella minore età.

Tali benefici spettano solo nei confronti delle lavoratrici il cui primo accredito contributivo sia successivo al 1° gennaio 1996, nonchè per coloro che optino per il calcolo contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23 della legge n. 335/1995 (scelta che comporta la migrazione anche dal punto di vista giuridico al sistema contributivo e quindi da non confondere con l'opzione donna) o per le lavoratici che esercitino la facoltà di computo nella gestione separata ai sensi dell'articolo 3 del Dm 282/1996.